



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 7 del 13/7/2005

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato copia della Circolare n. 7 – 2005 dell' Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., avente per oggetto. Versamenti IRAP – D.L. 17 giugno 2005, n. 106 –

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si rimette in allegato copia del Comunicato Ufficiale n. 13 della L.N.D., inerente alcune modifiche apportate al Comunicato Ufficiale n. 1 della stessa Lega.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

A rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 luglio 2007, si trascrive di seguito l'importo esatto relativo alla "anticipazione in c/o spese d'organizzazione e d'assicurazione obbligatoria":

- €. 572,00 (tassa d'iscrizione forfettaria Campionato 3.a Categoria);
- €.1.423,00 (anticipazione in c/o spese d'organizzazione e d'assicurazione obbligatoria);
- €. 155,00 (tassa annuale d'associazione);

€.2.150,00 (importo totale di versamento da effettuare).

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE PROVINCIALE "SERIE D"

A rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 luglio 2007, si trascrive di seguito l'importo esatto relativo alla "anticipazione in c/o spese d'organizzazione e d'assicurazione obbligatoria":

- €. 385,00 (tassa d'iscrizione forfetaria Campionato Calcio a Cinque Serie "D");
- €. 960,00 (anticipazione in c/o spese d'organizzazione e d'assicurazione obbligatoria);
- €. 155,00 (tassa annuale d'associazione);
-
- €.1.500,00 (importo totale di versamento da effettuare).**

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE

A rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 luglio 2007, si riporta di seguito l'elenco esatto delle società che hanno il diritto di partecipare alla Coppa Calabria di Calcio a Cinque:

1	610413	G.S.	ALMAS COSENZA	di	Cosenza
2	913350	A.S.	ASI F.MONTEROSSO CALCIO	di	Monterosso Calabro
3	914658		BRICO CENTER CATANZARO	di	Catanzaro
4	913287	A.S.	BULLS CASTROLIBERO	di	Castrolibero
5	610424	A.S.	CALCIO A 5 BISIGNANO 1998	di	Bisignano
6	610656	ASS.	CARIATI C5	di	Cariati
7	914758	A.S.	CIMINA	di	Cimina'
8	610349		CLUB QUADRIFOGLIO 97	di	Davoli
9	610157	A.S.	COSENTIA	di	Cosenza
10	610728	A.S.	EAGLES FIVE SOCCER	di	Catanzaro
11	912736	A.S.	FOOTBALL 2001	di	Rogliano
12	913008	ASS.	GIOVANILE MEDMEA	di	Rosarno
13	610180	A.S.	GIROPACO	di	Soverato
14	913289	A.S.D.	GUNNERS CALCIO A 5	di	Catanzaro
15	912396	C.S.	INTERLOCRIDE	di	Locri
16	914518	S.S.	LUZZI CALCIO A CINQUE	di	Luzzi
17	914842	POL.	MONTAURO	di	Montauro
18	913747	POL.	MONTEROSSO CALABRO	di	Monterosso Calabro
19	610700	A.S.	MORELLI	di	Trenta
20	610724	S.S.	ORATORIO S. FRANCESCO	di	San Giovanni In Fiore
21	202393	A.C.	ORATORIO SALESIANO	di	Bova Marina
22	610593	A.S.	PRO OCCHIO	di	Reggio Di Calabria
23	914885	G.S.	REAL ROGES CALCIO A 5	di	Rende
24	915044	S.C.	REAL SCALEA CALCIO A 5	di	Scalea
25	610409	A.S.	RENDESE CALCIO A 5	di	Rende
26	82150	A.S.	S.ELIA	di	Catanzaro
27	610658	G.S.	TELESIO C5	di	Cosenza
28	80323		TIGERS 91	di	Catanzaro
29	914897	A.S.	VIBO CALCIO A 5	di	Pizzo
30	913288	S.S.	WWW FUSCALDONET IT	di	Spezzano Piccolo

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 13/7/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)

4 luglio 2005

prot. n. 31.23

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE n. 7 – 2005

Oggetto : Versamenti IRAP – D.L. 17 giugno 2005, n. 106 –

Sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2005 è stato pubblicato il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, il cui art. 1 detta disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, con il comma 1 dell'art. 1 è stato stabilito che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

In sostanza, viene sancito legislativamente che la pendenza del giudizio presso la Corte Europea sulla legittimità del tributo IRAP, non consente di invocare la causa di non punibilità, prevista dall'art.6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di "obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni". Ne consegue che l'omissione del versamento dell'IRAP comporta l'applicabilità delle sanzioni relative.

Il comma 2 dello stesso art. 1 stabilisce che in sede di versamento dell'acconto dell'IRAP, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (17 giugno 2005), non è possibile utilizzare il metodo previsionale basato, cioè, sull'ammontare che si presume di dover versare per l'esercizio stesso, bensì è obbligatorio versare l'acconto, sia la prima che la seconda rata, prendendo a riferimento l'imposta dovuta per il periodo per il quale si effettua il versamento del saldo.

Il comma 3 dell'art. 1 medesimo sancisce l'impossibilità, in caso di omesso versamento dell'IRAP a saldo ed in acconto, di fruire della normativa sul ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del predetto decreto legislativo n. 472/97 per regolarizzare eventuali omessi o insufficienti versamenti dell'IRAP.

Come è noto l'istituto del ravvedimento operoso, reso inapplicabile ai soli fini dell'IRAP, dal decreto legge n. 106/2005, stabilisce che i soggetti inadempienti in materia di versamenti di imposte possono fruire del ravvedimento cd. breve versando le imposte dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza maggiorandone gli importi dell'interesse legale (2,5% annuo) e versando a parte, con il relativo codice, la sanzione ridotta (un ottavo del 30%) pari al 3,75% dell'importo dovuto.

Nel caso di ravvedimento cd. lungo (versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione), oltre agli interessi (2,5% annuo calcolato dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento fino al giorno di pagamento compreso) che vanno cumulati al tributo, è dovuta, a parte, la sanzione del 6%, pari ad un quinto del 30% dell'importo a suo tempo omesso.

Con lo stesso comma 3 è, infine, disposta, in caso di violazione all'obbligo di versare l'IRAP, anche l'inapplicabilità delle disposizioni sulla riduzione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 462/97, che consente la definizione delle sanzioni pagando un terzo della sanzione (10%).

COMUNICATO UFFICIALE n. 13

A parziale rettifica di quanto riportato su Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Luglio 2005, si segnala la seguente modifica al testo del medesimo Comunicato, dovuta ad un mero refuso:

Pag 1/23 – punto 3) – lettera e):

leggasi

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie “B” possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un’attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

invece che

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie “B” possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un’attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1986** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

Il predetto testo annulla e sostituisce quello redatto su C.U. n. 1 del 1° Luglio 2005.

PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)